

Ecoisola S.r.l.

Via Carso, 73 - 24040 Madone BG

Telefono 035 991271 Fax 035 4943437

Numero verde 800.122.166

Codice fiscale e Partita IVA 02371570165

E-mail ecoisola@ecoisola.it – ecoisola@pec.it

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 20/2024

Prot. n. 841 del 27 febbraio 2024

Oggetto: Determina a contrarre e affidamento diretto della fornitura di ulteriori nuovi contenitori dotati di microchip funzionali alla introduzione del sistema di raccolta puntuale dei rifiuti presso i Comuni Soci di Filago e Brembate di Sopra – CIG 846725470A.

Premesso che:

- Ecoisola S.r.l. è una società a capitale interamente pubblico, la cui attività principale consiste nella gestione, secondo il modello in house providing, del ciclo integrato dell'igiene urbana per conto dei comuni soci e nel rispetto del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (che sostituisce il D. Lgs. 50/2016) e del D. Lgs. 175/2016;
- l'art. 25.5 dello Statuto societario attribuisce al Direttore la responsabilità gestionale della società, prevedendo nel dettaglio le competenze specifiche nei diversi procedimenti di spesa;
- in forza di tale previsione statutaria e della conseguente nomina (con relativa contrattualizzazione dell'incarico), il Direttore è competente ad assumere tutti i conseguenti provvedimenti di spesa in nome e per conto della società, nel rispetto delle norme procedurali di cui al D. Lgs. 36/2023;
- le spese effettuate con il presente provvedimento tengono conto delle previsioni del bilancio di gestione e dei relativi equilibri, nonché delle disponibilità di cassa tempo per tempo;
- che Ecoisola S.r.l., nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016, appaltava alla ditta EcoS.E.I.B. S.r.l. con sede legale in Giarratana il servizio di igiene urbana per il quinquennio 1° marzo 2021-28 febbraio 2026, ciò a seguito di gara di evidenza pubblica di rilievo europeo celebrata ai sensi degli articoli 35 e 60 del richiamato D.Lgs. 50/2016;

Considerato che nel Capitolato Speciale d'Appalto, facente parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto tra le parti (registrato all'Agenzia delle Entrate di Ponte San Pietro in data 5.5.2021 al n. 732 serie 3), si fa espresso riferimento ad alcuni servizi/forniture opzionali che a semplice richiesta della stazione appaltante (Ecoisola S.r.l.), l'appaltatore (EcoS.E.I.B. S.r.l.) è tenuto ad attivare;

Che tali servizi/forniture — il cui importo complessivo era compreso nell'importo a base di gara di evidenza pubblica di rilievo europeo - sono dettagliatamente descritti nel richiamato Capitolato Speciale d'Appalto e quotati economicamente unitamente alle altre voci principali facenti parte dell'odierno appalto;

Tenuto conto che al tempo della procedura di appalto e della conseguente aggiudicazione si applicava il Testo Unico degli Appalti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Che in base alle disposizioni dell'art. 226 c.2 D.Lgs. 36/2023 (che ha apportato modifiche ed integrazioni al testo del richiamato D.Lgs. 50/2016), dopo il 1° luglio 2023 le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: "a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia (...)";

Verificato che l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" al comma 1 lettera a) testualmente recita: "Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

Numero iscrizione C.C.I.A.A. Bergamo 02371570165

R.E.A. n. BG 283774

Capitale sociale 176.991,59 euro

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";

Precisato che la società Ecoisola S.r.l., in riferimento al bando PNRR M2C.1.1.11.1 - Linea d'Intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" indetto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, è stata delegata dal Comune di Brembate di Sopra, capofila dell'accordo di Programma per la realizzazione del progetto "Introduzione di un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico" della redazione e presentazione del relativo progetto che sinteticamente consiste nella introduzione della raccolta puntuale con contenitori dotati di microchip relativamente ai rifiuti indifferenziati in tutti i Comuni soci (ad eccezione di quello di Madone nel quale il servizio è già attivo e di Ambivere), e nella conseguente applicazione della TARI puntuale;

Rilevato che in data 09.02.2022 la società ha presentato, per il tramite del Comune capofila, il progetto di introduzione di un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, chiedendo la concessione dei relativi contributi finanziati dal PNRR;

Fatto presente che in data 24 luglio 2023 il DiSS (Dipartimento Sviluppo Sostenibile) del competente Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato, ai sensi dell'art. 13, comma 5, e dell'art. 14, comma 1, del Bando, il Decreto di concessione definitivo del contributo a favore del Comune capofila Brembate di Sopra;

Ricordato che — come già delineato nelle premesse del presente provvedimento - il vigente contratto d'appalto dei servizi di igiene urbana conferito alla società EcoS.E.I.B. S.r.l. ed il relativo Capitolato Speciale prevedono espressamente l'attivazione da parte dell'appaltatore dei servizi opzionali —puntualmente descritti, individuati e quotati — consistenti in sintesi nell'attivazione di forniture e servizi funzionali all'avvio della raccolta puntuale sul territorio dei Comuni Soci conferitori;

Dato atto, inoltre, che è stato sottoscritto apposito Accordo di programma per la realizzazione del progetto di che trattasi tra cinque Comuni Soci i quali, a suo tempo, avevano conferito ad Ecoisola il servizio di igiene urbana secondo l'istituto dell'in house providing; che tale Accordo di programma individuava il Comune di Brembate di Sopra quale Ente capofila e — conseguentemente — destinatario del contributo e dei relativi obblighi di gestione e di rendicontazione dello stesso a mezzo del programma applicativo in sigla REGIS;

Ritenuto, pertanto, dare esecuzione agli indirizzi programmatici dettati dal Comitato Unitario di indirizzo e controllo del 22.11.2021, ribaditi nell'Assemblea Ordinaria dei soci del 13.12.2021, dando seguito al progetto di raccolta puntuale di cui alla graduatoria definitiva del MASE approvata con decreto n. 128 del 30.3.2023;

Che rispetto al progetto iniziale è necessario dotarsi di ulteriori contenitori dotati di microchip funzionali alla introduzione del sistema di raccolta puntuale dei rifiuti presso i Comuni Soci ma che gli stessi non rientrano nel precitato finanziamento PNRR;

Visti l'art. 192 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 17, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 che prescrivono l'adozione di preventiva determinazione a contrattare;

Considerato che:

- l'art. 50, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- ai sensi dell'art. 17, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. 36/2023, per gli affidamenti diretti la determina a contrarre di cui all'art. 50, comma 1 lettera b) del medesimo D. Lgs. deve contenere anche l'importo e il nominativo del contraente;

Visto che, in merito alla predetta necessità di addivenire alla fornitura del servizio in oggetto, il sottoscritto – in qualità di Responsabile del Procedimento – ha proceduto a verificare la conformità dei requisiti alle finalità che occorre perseguire, nonché la congruità qualitativa ed economica della proposta formulata da EcoS.E.I.B. S.r.l. con sede legale in Giarratana (RG) – codice fiscale e partita IVA 01438530881 che risulta in possesso dei requisiti morali e professionali necessari per poter contrattare con la pubblica amministrazione ed eseguire le prestazioni richieste;

Che avendo introdotto il servizio della raccolta puntuale presso i Comuni Soci di Filago e Brembate di Sopra si rende necessario acquisire ulteriori contenitori dotati di microchip rispetto a quelli originariamente preventivati ed oggetto di specifico finanziamento PNRR precitato a seguito di conferimento di un ulteriore contenitore per utenze domestiche rientranti nella gratuità del conferimento pannolini e presidi sanitari (utenze aventi (i) bambini fino a tre anni e (ii) incontinenti/aventi necessità di smaltire presidi sanitari e maggior numero di contenitori (iii) richiesto da utenze non domestiche);

Che i contenitori verranno acquisiti in forza del precitato appalto a suo tempo aggiudicato alla ditta EcoS.E.I.B. S.r.l. con sede legale in Giarratana per il servizio di igiene urbana per il quinquennio 1° marzo 2021-28 febbraio 2026, considerando che nel Capitolato Speciale d'Appalto, facente parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto tra le parti si faceva espresso riferimento ad alcuni servizi/forniture opzionali quali la fornitura di contenitori con microchip per l'introduzione del servizio di raccolta puntuale che a semplice richiesta della stazione appaltante (Ecoisola S.r.l.), l'appaltatore (EcoS.E.I.B. S.r.l.) è tenuto ad attivare;

Che il corrispettivo della fornitura verrà stabilito ai sensi del listino prezzi unitari di cui al contratto ivi richiamato che di seguito si riportano (adeguati all'indice Istat FOI secondo quanto stabilito nell'accordo precitato):

- Bidone da lt. 30 - €/cad. 5,69
- Bidone da lt. 45 - € cad. 7,39
- Bidone carrellato da lt. 120 - €/cad. 26,16
- Bidone carrellato da lt. 240 - €/cad. 34,12
- Cassonetto da lt. 1.100 - €/cad. 227,46.

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023;

Verificato che l'adozione del presente provvedimento non coinvolge interessi propri del sottoscritto, né di parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, né di persone con le quali il sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti organizzazioni con cui il sottoscritto e/o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di debito-credito;

Visti:

- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi;

DETERMINA

- 1) Le premesse, i richiami, le motivazioni in fatto e in diritto contenute nella parte narrativa e nella parte motivata del provvedimento che precede, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di affidare ad EcoS.E.I.B. S.r.l. con sede legale in Giarratana (RG) – codice fiscale e partita IVA 01438530881 in applicazione del disposto dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 in ampliamento dei servizi attualmente contrattualizzati in appalto, la fornitura di ulteriori contenitori dotati di microchip funzionali alla introduzione del sistema di raccolta puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, con conseguente applicazione agli utenti della TARI "puntuale", sul territorio dei Comuni Soci aderenti al progetto;
- 3) Di stabilire che la fornitura suppletiva per i Comuni di Filago e Brembate di Sopra viene calcolata secondo i contenitori effettivamente ordinati e consegnati dal fornitore applicando i seguenti costi unitari stabiliti nel vigente contratto d'appalto dei servizi di igiene urbana (aggiornati secondo indice Istat) stipulato a suo tempo con l'appaltatore EcoS.E.I.B. S.r.l.:

- Bidone da lt. 30 - €/cad. 5,69
- Bidone da lt. 45 - € cad. 7,39
- Bidone carrellato da lt. 120 - €/cad. 26,16
- Bidone carrellato da lt. 240 - €/cad. 34,12
- Cassonetto da lt. 1.100 - €/cad. 227,46

- 4) Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023, quanto segue:
- il fine del contratto è costituito dall'affidamento della fornitura di ulteriori contenitori dotati di microchip rispetto a quelli originariamente preventivati ed oggetto di specifico finanziamento PNRR precitato in quanto da destinare a quelle utenze domestiche per il conferimento (in un bidone con microchip a parte) (i) di pannolini per bambini fino ai tre anni e (ii) per incontinenti/aventi necessità di smaltire presidi sanitari nonché (iii) per maggior numero di contenitori richiesto dalle utenze domestiche e non domestiche anche in considerazione dell'attivazione di nuove utenze nel corso dell'anno.
 - l'oggetto del contratto è l'affidamento diretto a EcoS.E.I.B. S.r.l. con sede legale in Giarratana (RG) della fornitura di cui sopra;
 - la scelta del contraente è avvenuta mediante l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" al comma 1 lettera a) testualmente recita: *"Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;*
- 5) Relativamente al contratto per le ragioni precitate, si fa riferimento a quello vigente, sottoscritto tra la scrivente e EcoS.E.I.B. S.r.l. (registrato all'Agenzia delle Entrate di Ponte San Pietro in data 5.5.2021 al n. 732 serie 3), ove si fa espresso riferimento ad alcuni servizi/forniture opzionali che a semplice richiesta della stazione appaltante (Ecoisola S.r.l.), l'appaltatore è tenuto ad attivare. L'accordo verrà sancito mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, così come previsto dall'art. 18 del d.lgs. 36/2023;
- 6) Stabilire e riconoscere a favore dell'impresa appaltatrice il corrispettivo complessivo per ulteriori forniture di bidoni dotati di microchip pari ad euro 13.000,00 oltre IVA di Legge, precisando che la spesa non viene finanziata con il contributo concesso dai finanziamenti PNRR;
- 7) Di dare atto che:
- la presente procedura è identificata, ai sensi della legge n. 136/2010, con il Codice Identificato Gara (CIG): 846725470A;
 - non sussistono interessi propri del sottoscritto responsabile o dei suoi parenti ed affini, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 dell'articolo 16 del d.lgs. 36/2023;
 - l'affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 3 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., con l'utilizzo di un conto corrente dedicato;
 - non viene richiesta la garanzia definitiva – ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 – in quanto trattasi di servizio per il quale si ritiene sufficiente garanzia per la stazione appaltante il pagamento posticipato del corrispettivo concordato.
- 8) Di pubblicare il presente provvedimento secondo le previsioni del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, nell'apposita sottosezione dell'area denominata "Società trasparente" del sito web della società Ecoisola S.r.l., secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali ed i principi di pertinenza e proporzionalità.

Il Direttore di Ecoisola S.r.l.
Marcellino Arnoldi, architetto



Numero iscrizione C.C.I.A.A. Bergamo 02371570165
R.E.A. n. BG 283774
Capitale sociale 176.991,59 euro